



**TRIBUNALE DI TARANTO**

**PRESIDENZA**

*3<sup>a</sup> sezione civile*

**FALLIMENTI/ESECUCIONI**

**OGGETTO : misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19; c.d. "fase 2" ex art. 83 d.l. n. 18/20 (convertito in l. 27/20), d.l. n. 23/20 e d.l. n. 28/20 - LINEE GUIDA PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUTIVE**

visto il d.l. n. 18 del 17.3.2020 con il quale – a norma dell'art. 83 – è stato disposto il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti (rinvio già previsto dal d.l. n. 11/20 sino alla data del 22.3.20) a data successiva al 15.4.2020, così come la sospensione del decorso di tutti i termini procedurali, con le eccezioni indicate dal co. 3° dell'art. 83;

visto l'art. 36 co. 1° del d.l. n. 23 del 8.4.2020, con il quale *"il termine del 15.4.2020, previsto dall'art. 83 co. 1 e 2 del d.l. 17.3.2020 n. 18, è prorogato all'11 maggio 2020"*;

visto l'art. 36 co. 2° del medesimo d.l., a norma del quale *"la disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020"*;

vista la l. n. 27/2020 di conversione del d.l. n. 18/20;

visto il d.l. n. 28/2020 entrato in vigore in data 1.5.2020;

visti i decreti emessi dalla Presidenza del Tribunale n. 17 del 9.3.2020 ( in relazione al d.l. n. 11/20), n. 31 del 23.3.20 ( in relazione al d.l. n. 18/20) e n. 32/20 (in relazione al d.l. n. 23/20);

**visto il decreto n. 36/2020 e il protocollo udienze civili n. 1533, adottati e pubblicati in data 4.5.2020;**

Sentiti i Giudici Delegati e i Giudici delle Esecuzioni, con la cui collaborazione le disposizioni che seguono sono state elaborate;

## DISPONE

le seguenti linee guida relativamente alle procedure concorsuali ed esecutive, nell'ambito delle disposizioni della Presidenza del Tribunale di cui al decreto n. 36/20 e al protocollo operativo udienze civili (adottato di concerto con il COA), relativamente alla fase 12 maggio – 31 luglio 2020.

### PROCEDIMENTI CONCORSAI

In considerazione del particolare momento di grave crisi economica in cui versano le imprese, i lavoratori ed i professionisti ed al precipuo fine di incoraggiare, in tale prospettiva, la circolazione delle risorse finanziarie già acquisite nell'ambito delle procedure concorsuali, si è ravvisata la necessità di favorire la progressione endofallimentare delle procedure e dei relativi adempimenti gestori, assicurando il compimento delle attività di visto e autorizzazione, di liquidazione di compensi, di approvazione dei rendiconti, di ripartizione delle somme disponibili e di chiusura dei fallimenti, nonché la definizione delle procedure concordatarie giunte alla fase della omologazione.

In tale prospettiva, tenuto conto delle disposizioni emergenziali e del limitato apporto assicurato dal personale di cancelleria (organizzato in presidio e lavoro agile), è possibile ritenere che nell'ambito temporale di riferimento (12 maggio – 31 luglio) possa essere assicurato lo svolgimento: *i) quanto alle procedure fallimentari*, delle sole udienze che favoriscano la anzidetta progressione ed evitino la stasi dei procedimenti, e dunque, essenzialmente, delle udienze destinate all'esame del rendiconto, poiché preludono ai riparti, ed ai relativi eventuali incidenti di opposizione, nonché le attività finalizzate all'esecutorietà dei progetti di riparti, parziali e definitivi; *ii) quanto alle procedure concordatarie*, delle udienze di omologazione ex art. 180 l.f. ove l'adunanza dei creditori si sia già tenuta e siano state raggiunte le maggioranze stabilite dall'art. 177 l.f.

Per altro verso, ancorchè si collochino ancora al di qua dell'avvio della procedura concorsuale, dovrà essere assicurato lo svolgimento anche delle udienze prefallimentari esclusivamente nei casi in cui, perché rilevato d'ufficio o segnalato dal ricorrente, il differimento della (eventuale) declaratoria di fallimento si presti a compromettere la realizzazione dell'attivo.

Le udienze si svolgeranno nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 83 co.7 lett. h), d.l. n. 18/20 (così come convertito dall'art. 36 co. 1 del d.l. n. 23/20 e modificato dal d.l. n. 28/20), secondo le modalità previste in linea generale dal Protocollo per le Udienze Civili pubblicato in data 4.5.2020, fatta salva la possibilità, tenuto conto della disciplina dei procedimenti concorsuali, di adeguare lo svolgimento dell'udienza cartolare alle peculiarità del singolo caso concreto.

Qualora per i procedimenti già calendarizzati tra il 12 ed il 26 maggio 2020 non sia possibile il rispetto dei termini da assegnare alle parti per il deposito telematico delle "note di trattazione scritta d'udienza", il giudice fisserà con decreto una nuova data di udienza cartolare successiva.

Resta in ogni caso salva per i giudici delegati - tenuto conto : a) del numero dei procedimenti pendenti già fissati per la trattazione; b) dei plurimi adempimenti che, anche nell'ipotesi di trattazione scritta, graverebbero sulla cancelleria ; c) del ridotto apporto esigibile dal

personale amministrativo operante a titolo di presidio; d) dell'impossibilità per esso di interagire da remoto con i registri SIECIC e SICID) - la possibilità di valutare caso per caso il differimento delle udienze a data successiva al 31/7/2020 così come previsto dall'art. 83 co.7 lett. g), del d.l. n. 18/2020 e dal decreto presidenziale in data 4.5.2020.

Sarà invece differita a data successiva al 31.7.2020 la trattazione dei restanti procedimenti, salva istanza di parte compiutamente motivata in ordine al dedotto e comprovato pregiudizio derivante dalla differita trattazione (a titolo esemplificativo: procedimenti di reclamo ex art. 26 e 36 l.f.; procedimenti ex art. 37 l.f.; procedimenti di opposizione allo stato passivo; di concordato preventivo ex art. 161 co. 6, 162, 173, 174; di omologa degli accordi di ristrutturazione; procedimenti in materia di sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/12); in tal caso la richiesta e la eventuale dichiarazione di "urgenza" ex art. 83 co. 3° d.l. n. 18 (si come convertito e modificato) seguiranno le regole indicate nel decreto presidenziale pubblicato in data 4.5.2020.

Di seguito, vengono indicate le linee guida relative alle singole modalità di svolgimento delle udienze e delle connesse attività ritenute indifferibili.

### **Procedimenti prefallimentari**

- Ricorsi depositati dopo il 9.3.2020.

Ai sensi dell'art. 10 del d.l. n. 23/20: "1. *Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.* 2. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.* 3. *Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*".

Ne consegue che i ricorsi depositati successivamente al 9.3.2020 e sino al 30 giugno 2020, comprese le istanze di fallimento presentate in proprio, saranno dichiarati improcedibili, senza convocazione delle parti, salvo l'eccezione costituita dal caso in cui l'istanza provenga dal Pubblico Ministero che chieda nel contempo l'adozione di una misura cautelare ex art. 15 l.f.

- Ricorsi depositati prima del 9.3.2020.

La possibilità del debitore di comparire personalmente esclude la possibilità di svolgere da remoto l'udienza che, pertanto, ove non rinviata giacchè ritenuta "urgente", dovrà essere svolta in via cartolare ai sensi dell'art. 83 co. 7, lett. h) con i seguenti accorgimenti:

a) qualora il debitore si costituisca con un difensore, nulla osta alla trattazione esclusivamente scritta.

b) qualora il debitore non sia costituito tramite un difensore e salvo che egli, a ciò invitato dal g.d. con il decreto che stabilisce e comunica le (nuove) modalità dell'udienza, abbia dichiarato – mediante mail indirizzata all'ufficio fallimentare o deposito cartaceo anche tramite delegato – di rimettersi alla decisione del Tribunale o di rinunciare a comparire (dichiarazione che sarà acquisita dalla cancelleria al fascicolo del procedimento), l'udienza a partecipazione diretta dovrà essere in ogni caso tenuta con la presenza del giudice delegato

nell'ufficio giudiziario al fine di consentire - al solo debitore - l'esercizio della difesa personale, dando atto a verbale della eventuale o della mancata comparizione del debitore.

c) qualora il debitore compaia, il g.d., al fine di consentire al ricorrente di esaminare le difese del resistente eventualmente svolte, provvederà ad un breve differimento dell'udienza che si svolgerà, se del caso, con le modalità di cui all'art. 83 co. 7, lett. h).

### **Attività e procedimenti endofallimentari**

- Attività di apposizione dei sigilli e inventario - Attività di stima dei beni

Il curatore procederà all'apposizione dei sigilli ai sensi dell'art. 84 l.f., attività di per sé caratterizzata da urgenza, solo se lo stato dei luoghi consenta di rispettare le cautele e le norme igienico-sanitarie impartite dalla legislazione emergenziale, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 31.7.2020.

Allo stesso modo si prevede per le attività di inventario e di stima dei beni, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al g.d., tra cui quelle prodromiche all'attività di vendita *ex art. 104 ter, c. 7, l.f.*, o nell'ipotesi in cui *"dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori"*.

- Procedimento di verifica dei crediti

L'elevato numero di procedimenti contemporaneamente pendenti nelle udienze già fissate, l'impossibilità di conoscere preventivamente il numero di creditori insinuati, la complessità delle questioni poste e quindi le modalità e la durata della trattazione di ciascuna verifica, escludono sia la trattazione telematica, non potendosi stabilire in anticipo orari certi, sia la trattazione scritta, in ragione dei plurimi adempimenti che graverebbero sulla cancelleria.

I giudici delegati, pertanto, provvederanno a dare comunicazione al Curatore della data del rinvio dell'udienza da fissare dopo il 31.7.2020 ai sensi del predetto art. 83 co.7 lett. g), nel rispetto, ove possibile, dell'ordine temporale, salva in ogni caso la facoltà per il curatore di segnalare al Giudice delegato eventuali urgenze e per il Giudice delegato di anticiparne la trattazione.

È opportuno precisare che il rinvio della data dell'udienza delle verifiche non ancora iniziate determina la riapertura dei termini a ritroso (e quindi anche del termine di 30 giorni) e, in ipotesi, l'eventuale cumulo dell'esame delle domande tempestive a quelle tardive che fossero nel frattempo sopraggiunte. In tal caso il curatore provvederà, nel termine di 15 giorni anteriori alla udienza fissata per il relativo esame, al nuovo deposito dello stato passivo (e ciò anche se fosse già stato depositato in precedenza), contemplandovi se del caso le domande ulteriori.

- Approvazione del rendiconto

Anche per lo svolgimento udienze di rendiconto sarà adottata la modalità di udienza cartolare analogamente a quanto previsto per le udienze prefallimentari, e quindi con la presenza del giudice delegato nell'ufficio giudiziario.

Per le udienze già fissate dopo la data dell'11 maggio 2020 (allorquando non opera più la sospensione dei termini procedurali), il giudice delegato, compatibilmente con il rispetto dei termini previsti dall'art. 116 l.f., disporrà con provvedimento telematico che l'udienza sia

svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, lett. h), d.l. n. 18/20 (c.d. decreto di conversione dell'udienza tradizionale in udienza a trattazione scritta).

Ove non sia possibile il rispetto dei termini, ed in particolare per i procedimenti già calendarizzati tra il 12 ed il 26 maggio 2020, con il medesimo decreto il giudice fisserà una nuova data di udienza cartolare successiva.

Quanto invece alle udienze di prossima fissazione a seguito della presentazione del rendiconto, il giudice delegato, nell'ordinare il deposito del conto della gestione e fissare l'udienza per il relativo esame, disporrà che la stessa sia trattata secondo le indicate modalità cartolari, mentre il curatore, nel comunicare il rendiconto ed il decreto del giudice delegato, avrà cura di avvertire personalmente il fallito, che non risulti costituito a mezzo di un difensore, della possibilità di presentare osservazioni da trasmettere via pec entro il giorno e l'ora indicata nel decreto all'indirizzo pec del fallimento, o per posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail del curatore o ancora, in caso di impossibilità, mediante deposito anche tramite delegato di uno scritto difensivo presso la cancelleria fallimentare entro la data indicata nel decreto. La cancelleria riverserà tali atti nel fascicolo della procedura.

Il curatore, in tempo utile rispetto all'udienza, depositerà telematicamente una relazione con la prova delle comunicazioni e dell'assenza di osservazioni.

In difetto di osservazioni il giudice delegato approverà il conto della gestione senza comparizione delle parti. In caso di contestazioni il giudice delegato assegnerà termine per iscrizione a ruolo del giudizio di rendiconto.

- Progetti di riparto

I curatori sono invitati alla sollecita predisposizione dei piani di riparto, ove possibile anche "parziali", e alla relativa tempestiva esecuzione, affinché in una tale situazione di crisi economica si favoriscano, per quanto possibile, i pagamenti.

A tal fine, il curatore provvederà a mezzo pec a dare tempestiva comunicazione del deposito del progetto riparto e del decreto che ne ordina il deposito a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed a coloro che hanno proposto opposizione.

Il curatore, dopo aver accertato che per ciascun creditore è decorso il termine dei quindici giorni per proporre reclamo *ex art. 110 co. 3. l.f.*, presenterà sollecitamente la richiesta di esecutività e, con separato ma contestuale deposito, istanza di emissione del mandato dematerializzato per i relativi pagamenti, offrendo in allegato la prova delle comunicazioni effettuate ai creditori e dando notizia di eventuali reclami o osservazioni.

- Depositi delle istanze.

I professionisti sono invitati a provvedere ai depositi delle istanze solo in via telematica ed a segnalarne l'urgenza solo per gli atti effettivamente ed assolutamente urgenti, astenendosi da utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano, diversamente risultando pregiudicata la tempestiva adozione dei provvedimenti effettivamente indifferibili.

- Colloqui e ricevimenti

I colloqui ed i ricevimenti dei giudici delegati con gli ausiliari, i professionisti delegati, i curatori fallimentari, i commissari giudiziari, i liquidatori e gli O.c.c. sono sospesi sino alla

data del 31 luglio 2020, ad eccezione di motivate e dettagliate situazioni di urgenza da rappresentare e previo appuntamento telefonico da fissare tramite cancelleria fallimentare.

- Mandati di pagamento

I mandati dovranno essere predisposti conformemente alle “Linee guida in materia di pagamenti mediante mandati dematerializzati” consultabili sul sito del Tribunale, le quali, a seguito delle prime esperienze applicative, devono essere specificate come segue.

Va infatti precisato, per quanto previsto al punto 1 delle linee guida, che il mandato di pagamento, perché possa essere firmato digitalmente dal giudice delegato, non va depositato quale “allegato” alla istanza di autorizzazione, ma con autonomo e separato atto di deposito telematico.

Il professionista, infatti, dovrà provvedere ad un duplice distinto e contestuale deposito:

1. con un primo deposito presenterà l’istanza di autorizzazione al pagamento;
2. con un secondo e contestuale deposito presenterà telematicamente il mandato di pagamento che sarà stato predisposto utilizzando l’apposito modello allegato alle linee guida.

- Vendite fallimentari

Tenuto conto delle incertezze in ordine alla fine della emergenza sanitaria, delle politiche restrittive e della crisi economica e finanziaria in atto - e quindi della scarsa liquidità circolante con conseguentemente ragionevole evenienza di manovre speculative attorno ai cespiti oggetto delle vendite giudiziali - le vendite e le attività connesse sono rinviate a dopo il 31.7.2020, in continuità con quanto già disposto nei precedenti decreti presidenziali ed in coerenza con quanto segue in materia di esecuzioni immobiliari, nonché in ossequio al rinvio generalizzato delle udienze sino al 31.7.2020 disposto dall’art. 83 d.l. n. 18/20, sì come convertito e modificato.

Anche per le vendite fallimentari e per le procedure concorsuali in genere, i professionisti provvederanno a pubblicare nuovo avviso di vendita, avendo cura di fissare la nuova gara (alle medesime condizioni di quella revocata) a partire dal 15.9.2020.

### **INDICAZIONI PER I SERVIZI DI CANCELLERIA.**

- Accesso alle cancellerie per visionare atti

L’accesso alle cancellerie è strettamente limitato alle richieste di visionare atti non autonomamente consultabili relativi ai procedimenti “ritenuti” urgenti ai sensi dell’art. 83, co. 3, D.L. n. 18/2020, in ogni caso previo appuntamento da richiedere e confermare a mezzo di telefono o via mail ai recapiti già comunicati per ciascuna cancelleria.

Sempre in relazione ai procedimenti urgenti, le richieste di mere informazioni saranno avanzate per telefono o via mail cui potrà seguire risposta a mezzo e-mail e, solo se necessaria, la fissazione di un appuntamento, osservando fasce orarie di sicurezza a tutela della salute individuale e pubblica.

- Richiesta di ritiro di copie conformi

Il richiedente dovrà inviare la richiesta a mezzo pec all'indirizzo indicato per ciascuna cancelleria, allegando all'istanza prova del pagamento dei diritti di copia effettuato con versamento per via telematica.

Le cancelleria, non prima di tre giorni ed entro cinque giorni lavorativi, avrà cura, previa scannerizzazione, di caricarle su (Siecic, polisweb, ecc.), salve diverse modalità da concordare caso per caso.

- Certificati fallimentari

Le richieste, con l'allegata copia del documento di identità, devono essere trasmesse all'indirizzo pec della cancelleria fallimentare;

Trascorsi cinque giorni lavorativi, l'interessato contatterà telefonicamente l'ufficio per concordare giorno e orario del ritiro.

- Ritiro fascicoli di parte

Il ritiro potrà avvenire previa richiesta e conseguente appuntamento concordato con la cancelleria, telefonicamente o via mail.

- Costituzione in giudizio ed atti introduttivi

Il deposito degli atti deve avvenire unicamente per via telematica come già previsto dall'art. 83 comma 11, del d.l. n.18/2020.

- Regolarizzazione del deposito in originale del contributo unificato non telematico

Il deposito in originale potrà avvenire al momento della cessazione dello stato di emergenza decretata dalle Autorità governative e la cancelleria non avanzerà richieste di riscossione sino a tale momento.

- Deposito perizie

Le perizie, le relazioni e le consulenze tecniche devono essere depositate esclusivamente in via telematica.

- Deposito libri contabili

Il deposito dovrà avvenire previo appuntamento telefonico con il curatore e, in caso di istanza di autofallimento, con la cancelleria.

## ESECUZIONI IMMOBILIARI

### 1) Attività dell'esperto stimatore

Per tutti gli immobili che non costituiscono residenza del debitore, l'esperto stimatore potrà svolgere l'attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i pubblici uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica.

Lo stesso, fino alla data del 31 luglio 2020, sarà sollevato dallo svolgere attività di accesso presso i Pubblici Uffici, ed allo stesso modo presso il cespite pignorato, salvo situazioni di indifferibilità e di urgenza.

I termini di deposito e di invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza, come eventualmente ricalendarizzata dal G.E.; ove tale termine non sia congruo

– in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi sopra indicati – l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini di cui all'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

Per i soli immobili di residenza del debitore (*intesa come unità immobiliare nella quale il possessore o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*), l'esperto sospenderà, ai sensi dell'art. 54 ter L. n. 27/2020, le operazioni di stima fino al 30 ottobre 2020, dandone comunicazione al G.E., anche al fine di disporre il differimento dell'udienza; successivamente a tale data, provvederà a riprendere le attività per la quale ha ricevuto l'incarico, senza necessità di un ulteriore provvedimento del Giudice dell'esecuzione.

## **2) Attività del custode giudiziario**

L'attività di accesso presso i cespiti pignorati è sospesa sino al 31 luglio 2020, ed eccezione delle seguenti ipotesi:

a) pericolo di danni a persone o cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile;

b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi, il custode informerà prontamente il G.E., al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

## **3) Attività di liberazione**

Ai sensi dell'art. 103 co. 6) D.L. 18/2020 convertito con modifiche nella l. n. 27/2020, sono sospese tutte le attività di rilascio degli immobili pignorati, che non costituiscono residenza del debitore, sino alla data dell'1.9.2020.

Per i soli immobili che – alla data di entrata in vigore della legge n. 27/2020 - costituiscono residenza del debitore l'attività di liberazione è sospesa (ai sensi dell'art. 54 ter Legge n. 27/2020) fino alla data del 30.10.2020 (ferma la possibilità per l'aggiudicatario di esonerare gli organi della procedura dal dare corso a tale attività).

Resta fermo che in tutte le ipotesi sopra disciplinate, la liberazione potrà essere autorizzata dal G.E. nelle ipotesi in cui la stessa si renda necessaria ai fini della conservazione dell'immobile, soprattutto in relazione ad eventuali violazioni da parte del debitore (quali, ad esempio, attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite, ecc).

## **4) Vendite.**

Le aste fissate dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 sono revocate, tenuto conto delle plurime attività che delegati e custodi sono chiamati a svolgere non solo in Tribunale, ma anche sul territorio, e che impongono la necessità di garantire, da un lato, la salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, quella di non frustare il sistema delle esecuzioni immobiliari, che è scandito da specifiche tempistiche funzionali anche a preservare la trasparenza del mercato delle vendite coattive.

I delegati provvederanno, pertanto, a pubblicare nuovo avviso di vendita, avendo cura di fissare la nuova gara (alle medesime condizioni di quella revocata) a partire dal 15 settembre 2020.

Per i soli immobili costituenti, alla data di entrata in vigore della Legge n. 27/2020, residenza del debitore, i delegati, ai sensi dell'art. 54 ter Legge n. 27/2020, sospenderanno le operazioni di vendita fino al 30 ottobre 2020, procedendo - solo successivamente a tale data - a rifissare le vendite di tali immobili, senza necessità di un ulteriore provvedimento autorizzativo del G.E.

#### **5) Emissione dei decreti di trasferimento**

I G.E. potranno continuare ad emettere i decreti di trasferimento, purchè il deposito della bozza da parte del delegato e l'allegazione dei documenti avvenga in modalità telematica.

#### **6) Progetti di distribuzione – approvazione in assenza delle parti**

In considerazione di quanto disposto dal decreto del Presidente del Tribunale n. 36/2020 i G.E. potranno tenere le udienze di approvazione dei piani di riparto, secondo le seguenti modalità:

- 1) I professionisti incaricati di predisporre il progetto di distribuzione provvederanno a trasmetterlo alle parti entro il termine di 15 giorni precedenti l'udienza fissata ex art. 596 c.p.c. ed a depositarne copia nel fascicolo telematico;
- 2) Ricevuta la comunicazione del progetto, le parti potranno – in via telematica ed entro i successivi 10 giorni - depositare eventuali contestazioni;
- 3) Nel corso dell'udienza, il G.E. - senza necessità di comparizione delle parti – in assenza di contestazioni, provvederà ad approvare il piano;
- 4) Diversamente, qualora una o più parti abbiano fatto pervenire, secondo le modalità sopra indicate, eventuali contestazioni, il G.E. procederà a ricalendarizzare l'udienza ad una data successiva al 31 luglio 2020;
- 5) Per le sole udienze del 14, 18, 21 e 25 maggio 2020, il termine per l'invio del progetto, a cura del delegato, sarà quello del 12 maggio 2020 e, al fine di garantire alle parti un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per il deposito di eventuali contestazioni, i giudici dell'esecuzione provvederanno a rinviare le udienze del 14, 18 e 21 maggio alla prima udienza utile successiva.

### **ESECUZIONI MOBILIARI**

Per le vendite mobiliari sono sospese – fino al 31 luglio 2020 – le attività di asporto, ricognizione e valutazione dei beni da parte del custode.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti, a tutti i Giudici togati ed onorari del settore fallimentare ed esecuzioni, nonché al Direttore, funzionario e a tutto il personale assegnato alle cancellerie fallimentare ed esecuzioni.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Taranto, 4.5.2020

Il Presidente di Sezione

dr. ~~Anna de Simone~~

